

Roma, vedi intestazione digitale



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Class 34.43/01 Fasc.209.70.1/2021

Al Ministero della Transizione Ecologica
Direzione generale Valutazioni Ambientali
Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale
va@pec.mite.gov.it

Oggetto: [ID_VIP: 7520] Comuni di Ortona e Orta Nova (FG) – Realizzazione di un “impianto integrato agri-voltaico”, costituito da impianto olivicolo superintensivo e impianto fotovoltaico di potenza nominale 81 MWp e opere di connessione alla RTN in AT.

Procedura riferita alla VIA, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006.

Proponente: TS Energy 5 S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (ABAP)

e.p.c.

Al Ministero della Transizione ecologica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC [ID_VIP:
7522]
compniec@pec.mite.gov.it

All'Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della Cultura
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Alla Soprintendenza archeologia belle arti e
paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani
e Foggia
mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it

Al Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio
archeologico della DG ABAP

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico,
artistico e architettonico della DG ABAP

Alla Regione Puglia
Dipartimento mobilità, qualità urbana,
opere pubbliche, ecologia e paesaggio
Sezione autorizzazioni ambientali
Servizio V.I.A. e V.Inc.A.



SERVIZIO V “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

K

VISTO il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.332 del 19 dicembre 1974, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, relativo alla “*Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l’ambiente*”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*” pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004, come modificato e integrato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 (*disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, in relazione al paesaggio*) pubblicato nel supplemento ordinario n. 102 alla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2006 e modificato dal D. Lgs. n. 63 del 26 marzo 2008.

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni recante “*Norme in materia ambientale*”.

VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, recante le “*Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*”;

VISTO l’art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”;

VISTO l’articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*” (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione “*Ministero per i beni e le attività culturali*” ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione “*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, registrato alla Corte dei Conti, al numero 1-2971 del 30 agosto 2019, con il quale è stato conferito all’arch. Federica Galloni l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del Decreto legislativo, n. 165/2001 e successive modificazioni;

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione “*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”



SERVIZIO V “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*” (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” (registrato alla Corte dei Conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 236), la cui vigenza è subordinata all’attuazione di quanto disciplinato dall’art. 49, *Norme transitorie e finali e abrogazioni*, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169;

VISTI gli articoli 2 e 6, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), convertito in legge, con modificazioni (L. n. 55/2021), ai sensi del quale il “*Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare*” e il “*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” sono rispettivamente ridenominati: “*Ministero della Cultura*” e “*Ministero della Transizione ecologica*”;

VISTO il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, che all’art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall’applicazione dell’art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all’art. 6 commi 6, 7 e 9 e all’art. 28 del D.Lgs 152/2006;

VISTO l’Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2022, con proiezione triennale 2022-2024, emanato con D.M. rep. n.26 del 21 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2022, n. 226;

CONSIDERATO che la società **TS Energy 5 S.r.l.** con nota del 10/11/2021 ha presentato istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che il **Ministero della Transizione Ecologica (MITE)** – DG per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo, con nota prot. 19431 del 16/02/2022, acquisita agli atti della Scrivente con prot. 6094 del 17.02.2022, conclusa la fase di verifica dell’adeguatezza e completezza della documentazione presentata, ha comunicato la procedibilità dell’istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla società **TS Energy 5 S.r.l.**;

CONSIDERATO che la **Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio (DG ABAP) Servizio V**, con nota prot. 6478 del 21/02/2022, ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia (**SABAP FOGGIA**) e ai Servizi II e III di questa Direzione Generale le valutazioni di competenza in merito al progetto in esame.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia (SABAP FOGGIA)**, con nota prot. 2649 del 10/03/2022, acquisita agli atti della Scrivente con prot. 9454 del 10/03/2022, visionata la documentazione progettuale pubblicata sulla piattaforma web del Ministero della Transizione Ecologica, ha rilevato criticità ed espresso le valutazioni di competenza in merito al progetto in esame che si riportano nei punti significativi:

(...)

DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO

Oggetto di istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è la realizzazione di impianto agri-voltaico, il quale è costituito dall’integrazione tra impianto fotovoltaico e impianto olivicolo super intensivo,



SERVIZIO V “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

localizzato a sud dei comuni di Ortona e Orta Nova, di potenza complessiva pari a 81 MW su un'area catastale complessivamente pari a circa 114,92 ettari di cui 93 recintati per l'installazione dell'impianto. L'intera superficie è suddivisa in 11 sotto-aree separate tra di loro da tratti di viabilità esistente.

Infine, l'impianto fotovoltaico sarà connesso in antenna a 150 kV alla sottostazione di trasformazione della RTN 150 kV di Stornara, mediante una linea di connessione interrata in MT (fino alla cabina di trasformazione SEU, condivisa con un altro impianto di produttore terzo) e mediante una linea di connessione interrata in AT fino alla sottostazione SE RTN 150 kV previo passaggio per una ulteriore stazione di condivisione).

Il progetto in esame è ubicata nel territorio comunale di Ortona e di Orta Nova, Provincia di Foggia, a circa 4 km a sud rispetto al centro abitato di Ortona e a 8 km a sud-ovest di Orta Nova. L'area si trova a cavallo della SP92 ed è compresa tra la Strada Provinciale (SP) 85 a ovest e la SP 86 a est.

L'impianto è così costituito:

- n.1 cabina di Utenza. Il collegamento alla RTN necessita della realizzazione di una stazione MT/AT di utenza che serve ad elevare la tensione di impianto di 30 kV al livello di 150 kV, per il successivo collegamento alla stazione di rete 150 kV di "Stornara";

- n.1 cabina principale MT di connessione. Nella stessa area all'interno della cabina sarà presente il quadro QMT1 contenente i dispositivi generali DG di interfaccia DDI e gli apparati SCADA e telecontrollo;

- n. 21 Power Station (PS). Le Power Station o cabine di campo avranno la duplice funzione di convertire l'energia elettrica da corrente continua a corrente alternata ed elevare la tensione da bassa a media tensione; esse saranno collegate tra di loro in configurazione radiale e in posizione più possibile baricentrica rispetto ai sottocampi fotovoltaici in cui saranno convogliati i cavi provenienti dalle String Box che a loro volta raccoglieranno i cavi provenienti dai raggruppamenti delle stringhe dei moduli fotovoltaici collegati in serie;

- i moduli fotovoltaici saranno installati su apposite strutture metalliche di sostegno tipo tracker fondate su pali infissi nel terreno;

- L'impianto è completato da: tutte le infrastrutture tecniche necessarie alla conversione DC/AC della potenza generata dall'impianto e dalla sua consegna alla rete di distribuzione nazionale; opere accessorie, quali: impianti di illuminazione, videosorveglianza, monitoraggio, cancelli e recinzioni.

I moduli fotovoltaici utilizzati per la progettazione dell'impianto, saranno di prima scelta, del tipo silicio monocristallino a 120 celle, indicativamente della potenza di 600 Wp. Il progetto prevede l'impiego di una struttura metallica di tipo tracker con fondazione su pali infissi nel terreno ed in grado di esporre il piano ad un angolo di tilt pari a +55° -55°. Rispetto al piano di campagna le strutture di sostegno presentano un'altezza minima di 0,85 m ed un'altezza massima di 4,765 m. Durante la fase esecutiva, sulla base della struttura tracker scelta saranno definite le fondazioni e scelta la soluzione tecnologica di fondazione più adatta.

Le Power Station (cabine di campo) saranno costituite da elementi prefabbricati suddivisi in più scomparti, posate su un basamento in calcestruzzo di adeguate dimensioni.

La stazione elettrica di trasformazione sarà ubicata nel Comune di Stornara (FG), all'esterno dell'area occupata dall'impianto fotovoltaico, occupando un'area di circa 2500 m². L'area individuata per la realizzazione dell'opera è situata nelle immediate vicinanze del sito che ospita l'impianto fotovoltaico (lato sud della sotto area "L"). La stazione verrà realizzata in adiacenza alla strada provinciale S.P 92.

È prevista la realizzazione di una recinzione perimetrale a delimitazione dell'area di installazione dell'impianto, la recinzione sarà formata da rete metallica a pali fissati nel terreno con plinti. Ad integrazione della recinzione di nuova costruzione, è prevista l'installazione di 11 cancelli carrabili uno per ciascuna sotto-area in cui è diviso l'impianto.

In assenza di viabilità esistente adeguata sarà realizzata una strada in misto granulometrico per garantire l'ispezione dell'area di impianto dove necessario e per l'accesso alle piazzole delle cabine. La



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



viabilità è stata prevista lungo gli assi principali di impianto (larghezza 3.5 m) e lungo il perimetro (larghezza 4 m). Le opere viarie saranno costituite da una regolarizzazione di pulizia del terreno, per uno spessore adeguato, dalla fornitura e posa in opera di geosintetico tessuto non tessuto (se necessario) ed infine dalla fornitura e posa in opera di pacchetto stradale in misto granulometrico di idonea pezzatura e caratteristiche geotecniche costituito da uno strato di fondo e uno superficiale.

La connessione dell'impianto avrà un breve tratto di cavo interrato in MT fino alla cabina di trasformazione, posta nelle immediate vicinanze dell'impianto, per poi proseguire in cavo AT, lungo viabilità pubblica, fino alla stazione di condivisione ad est dell'abitato di Stornara. Da quest'ultima stazione, sempre con elettrodotto interrato in AT e percorrendo parzialmente a ritroso il sopradescritto cavidotto, si arriverà al punto di allaccio finale nella sottostazione di trasformazione della RTN 159 kV ubicata a circa 2 km a NNE di Stornara. Complessivamente la connessione avrà una lunghezza di circa 19,25 km fino alla stazione di condivisione e di circa 6 km per il tratto dalla stazione di condivisione alla SSE.

Il progetto prevede l'integrazione dell'impianto fotovoltaico con un impianto olivicolo superintensivo, costituito da olivi posizionati ad una distanza di circa 1 m l'uno dall'altro con un rapporto di numero di elementi arborei pari a circa 1000 per ettaro.

Le opere di mitigazione a verde prevedono la realizzazione di una quinta arboreo arbustiva posta lungo tutto il lato esterno della recinzione, questa imiterà un'area di macchia mediterranea spontanea ma al tempo stesso funzionale alla mitigazione dell'impatto visivo evitando fenomeni di ombreggiamento nel campo fotovoltaico.

L'impianto fotovoltaico in esame, in riferimento al Catasto Terreni dei Comuni di Ortona e Orta Nova (FG), occupa le aree di cui al foglio 60 e 66 del Comune di Ortona e al foglio 11 del Comune di Orta Nova, la Stazione di utenza risulta essere localizzata nel Comune di Stornara, di cui al foglio 13, particella 260. La sottostazione Elettrica risulta essere localizzata in comune di Stornara, di cui al foglio 4, particelle 3, 42.

Le aree ricadenti all'interno del Comune di Ortona e Orta Nova, nei rispettivi Piani Regolatori Generali vigenti, sono destinate attualmente a **Zona Agricola E** destinata prevalentemente alla pratica dell'agricoltura.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

AMBITO 3/ TAVOLIERE – PPTR

Per quanto attiene alle interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse nell'**Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR** (elaborato serie 3.3.1), si rappresenta che l'area d'intervento appartiene all'ambito paesaggistico "**Tavoliere**".

La struttura insediativa caratterizzante è quella della pentapoli, costituita da una raggiera di strade principali che si sviluppano a partire da Foggia, lungo il tracciato dei vecchi tratturi a collegamento del capoluogo con i principali centri del Tavoliere (Lucera e Troia, San Severo, Manfredonia e Cerignola). Strade e canali, sistema idrico, sistema a rete dei tratturi segnalano le grandi partizioni dei poderi che costituiscono elementi importanti e riconoscibili del paesaggio agrario afferente alla figura territoriale, articolato sull'armatura insediativa storica composta dai tracciati degli antichi tratturi legati alla pratica della transumanza, lungo i quali si snodano le poste e le masserie pastorali e sui quali, a seguito delle bonifiche e dello smembramento dei latifondi, si è andata articolando la nuova rete stradale. Il territorio è comunque evidentemente organizzato con le strade a raggiera che si dipartono dal centro di Foggia. Lungo questi assi è ancora bene evidente l'organizzazione dei borghi rurali sorti secondo questa struttura a corona (come Segezia, Borgo Giardinetto, Tavernola, ...). Questa parte del Tavoliere è così caratterizzata da visuali aperte che permettono di cogliere la distesa monoculturale ma non la fitta rete dei canali e i piccoli salti di quota.

DESCRIZIONE DEL CONTESTO PAESAGGISTICO



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

L'impianto si colloca all'interno dell'Ambito del Tavoliere caratterizzato dalla dominanza di vaste superfici pianeggianti coltivate prevalentemente a seminativo che si spingono fino alle propaggini collinari dei Monti Dauni.

AMBITO DEL TAVOLIERE Elaborato 5.3. P.P.T.R.

DESCRIZIONE STRUTTURALE

L'ambito del Tavoliere si caratterizza per la presenza di un paesaggio fundamentalmente pianeggiante la cui grande unitarietà morfologica pone come primo elemento determinante del paesaggio rurale la tipologia colturale. Il secondo elemento risulta essere la trama agraria che si presenta in varie geometrie e tessiture, talvolta derivante da opere di regimentazione idraulica piuttosto che da campi di tipologia colturali, ma in generale si presenta sempre come una trama poco marcata e poco caratterizzata, la cui percezione è subordinata persino alle stagioni.

DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE E CRITICITÀ – Elaborato 5.3 – Ambito Tavoliere – sez A2 e A.3.1

La crescente espansione degli impianti fotovoltaici su aree agricole sta determinando una perdita netta di suolo fertile e permeabile nonché, nei casi di vasti impianti di decine e decine di ettari, l'alterazione microclimatica e la perdita di habitat per specie vegetali e animali.

Anche i paesaggi della pianura del tavoliere risentono del dissennato consumo di suolo che caratterizza il territorio meridionale. Un altro elemento di criticità è legato alla possibile disseminazione nelle campagne di impianti di produzione di energia solare.

FIGURA TERRITORIALE 3.6/LE MARANE DI ASCOLI SATRIANO

SEZIONE B.2.1.3 DESCRIZIONE STRUTTURALE DELLA FIGURA TERRITORIALE

La figura è caratterizzata dal sistema delle marane, piccoli collettori di acque freatiche tipici dell'Alto Tavoliere, che solcano a ventaglio la serra di Ascoli Satriano. Esse sono caratterizzate dalla presenza di piccoli ristagni d'acqua, luogo di microhabitat umidi di grande valore naturalistico. L'insediamento di Ascoli Satriano è situato su un'altura, da dove domina verso est il paesaggio del seminativo a trama larga e verso ovest il paesaggio della valle del Carapelle. Tra Ascoli Satriano e Candela i salti di quota e le scarpate delimitano una valle che cinge la figura verso sud est fino alla valle dell'Ofanto. Il paesaggio è fortemente segnato dalle strutture della Riforma e da importanti sistemazioni idrauliche.

SEZIONE B 2.2.1 TRASFORMAZIONI IN ATTO E VULNERABILITA' DELLA FIGURA TERRITORIALE

La figura è caratterizzata dal sistema delle marane, piccoli collettori di acque freatiche tipici dell'Alto Tavoliere, che solcano a ventaglio la serra di Ascoli Satriano. Esse sono caratterizzate dalla presenza di piccoli ristagni d'acqua, luogo di microhabitat umidi di grande valore naturalistico. L'insediamento di Ascoli Satriano è situato su un'altura, da dove domina verso est il paesaggio del seminativo a trama larga e verso ovest il paesaggio della valle del Carapelle. Tra Ascoli Satriano e Candela i salti di quota e le scarpate delimitano una valle che cinge la figura verso sud est fino alla valle dell'Ofanto. Il paesaggio è fortemente segnato dalle strutture della Riforma e da importanti sistemazioni idrauliche. (...)

INDIRIZZI E DIRETTIVE DI TUTELA DEL P.P.T.R.

Ai sensi dell'art. 89 comma 1 lettera b2) delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PPTR, sono considerati interventi di rilevante trasformazione ai fini dell'applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA.



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

L'art. 91, comma 1, delle citate NTA del PPTR sancisce che <Con riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 co. 1 lett. b2, oggetto dell'accertamento è anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito>.

Un impianto agro-voltaico con le dimensioni e l'articolazione territoriale simile a quello in valutazione è assolutamente identificabile come intervento di rilevante trasformazione dei luoghi.(:::)

SCENARIO STRATEGICO DEL PPTR

Ai sensi dell'art. 27, comma 1, delle NTA del PPTR "Lo scenario strategico assume i valori patrimoniali del paesaggio pugliese e li traduce in obiettivi di trasformazione per contrastarne le tendenze di degrado e costruire le precondizioni di forme di sviluppo locale socioeconomico auto sostenibile".

Elementi dello scenario strategico pertinenti alla valutazione del presente impianto (fotovoltaico):

Elaborato 4.4.1 parte prima – Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile

Il PPTR favorisce la concentrazione degli impianti eolici e fotovoltaici e delle centrali a biomassa nelle aree produttive pianificate disincentivando la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali.

B2.1.3 Criticità

Le criticità sono, pertanto, legate soprattutto ad un uso improprio del fotovoltaico, all'occupazione di suolo, allo snaturamento del territorio agricolo..

La possibilità di installare in aree agricole centrali fotovoltaiche costruisce uno scenario di grande trasformazione della texture agricola con forti processi di artificializzazione del suolo. L'enorme quantità di superficie utilizzata per la costruzione di centrali fotovoltaiche pone anche il problema del recupero delle aree in fase di smantellamento dell'impianto.

B2.2.1 Obiettivi

Il PPTR si propone di disincentivare l'installazione e terra del fotovoltaico e di incentivare la distribuzione diffusa sulle coperture e sulle facciate degli edifici, privilegiando l'autoconsumo dei privati e delle aziende agricole.

B2.2.2 Limitazioni e criteri valutativi

Il PPTR privilegia la localizzazione di impianti fotovoltaici nelle seguenti aree:

- nelle aree produttive pianificate e nelle loro aree di pertinenza (in applicazione degli indirizzi e direttive delle linee guida APPEA);
- lungo le strade extraurbane principali (fatte salve le greenways e quelle di interesse panoramico);
- nelle aree estrattive dimesse (ove non sia già presente un processo di rinaturalizzazione).

TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE - PPTR

INTERFERENZE DELL'IMPIANTO PROPOSTO

(Interferenze con BP e UCP ai sensi del vigente PPTR della Regione Puglia)

Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 e ss.mm.ii, si rileva che l'intervento proposto intercetta direttamente le seguenti componenti culturali e paesaggistiche:

- BP – Fiumi, torrenti e acque pubbliche (**Canale Biasifiocco e Montecorvo, Canale Ponticello, San Spirito e S. Leonardo, Fosso Marana la Pidocchiosa**), interferenza del tracciato di cavidotto di collegamento alla SE, l'attraversamento sarà realizzato tramite TOC
- UCP – Aree soggette a vincolo idrogeologico interferenza con il tracciato del cavidotto di collegamento alla SE, la connessione sarà interrata;



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

- UCP – Formazioni arbustive in evoluzione naturale, interferenza con il tracciato del cavidotto di collegamento alla SE;
- UCP - Prati e pascoli naturali, interferenza con il tracciato del cavidotto di collegamento alla SE;
- UCP - Testimonianze della Stratificazione Insediativa: aree appartenenti alla rete dei tratturi (**Tratturello Mortellito – Ferrante, Regio Tratturello Foggia Ortona Lavello, Regio Tratturello Cerignola Ponte di Bovino, Tratturello Carapelle-Stornarella**), interferenza diretta con il tracciato di cavidotto;
- UCP Testimonianze della Stratificazione Insediativa: aree a rischio archeologico, (insediamento Neolitico Grassano VI), interferenza diretta con il tracciato del cavidotto;
- UCP – Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (**Masseria Ferranti** . interferenza con il tracciato del cavidotto di collegamento alla SE);
- UCP – Strade a valenza paesaggistica: Strada Provinciale 87, Strada Provinciale 81 e Strada Provinciale 83 – tracciato di cavidotto di collegamento alla SE;

Elaborato 4.4.1. parte seconda – Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile

BP – Fiumi, torrenti e acque pubbliche

Tipologia Fer: FOTVOLTAICO sono ammissibili: Impianti fotovoltaici realizzati su edifici e aventi entrambe le seguenti caratteristiche:

- a) I moduli fotovoltaici siano collocati sugli edifici;
- b) la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati.

Gli impianti possono essere realizzati con sviluppo di opere di connessione esterna.

(...)

UCP – Prati e pascoli naturali

Tipologia Fer: FOTVOLTAICO sono ammissibili: Impianti fotovoltaici realizzati su edifici e aventi entrambe le seguenti caratteristiche:

- a) aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con stessa inclinazione e stesso orientamento della falda, i cui componenti non modifichino la sagoma degli edifici stessi e la cui superficie non sia superiore alla superficie del tetto su cui sono realizzati;
- b) realizzati su tetti piani con altezza massima dei moduli rispetto al piano che non superi i 30 cm e la cui superficie non sia superiore alla superficie del tetto su cui sono realizzati;
- c) realizzati sui tetti piani dotati di balaustra con altezza massima dei moduli che non superi l'altezza della balaustra esistente e la cui superficie non sia superiore alla superficie del tetto su cui sono realizzati.

Gli impianti devono essere realizzati senza sviluppo di opere di connessione esterna: l'energia prodotta dall'impianto di produzione da fonti rinnovabili viene immessa nella rete di distribuzione attraverso le opere adibite ad una fornitura passiva già esistente in loco ed intestata al proponente, senza necessità di realizzare ulteriori elettrodotti, cabine di trasformazione ecc..

UCP – Testimonianze della stratificazione insediativa

Tipologia Fer: FOTVOLTAICO sono ammissibili : “Impianti fotovoltaici realizzati su edifici e aventi le seguenti caratteristiche:

- a) aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con stessa inclinazione e stesso orientamento della falda, i cui componenti non modifichino la sagoma degli edifici stessi e la cui superficie non sia superiore alla superficie del tetto su cui sono realizzati;
- b) realizzati su tetti piani con altezza massima dei moduli rispetto al piano che non superi i 30 cm e la cui superficie non sia superiore alla superficie del tetto su cui sono realizzati;
- c) realizzati sui tetti piani dotati di balaustra con altezza massima dei moduli che non superi l'altezza della balaustra esistente e la cui superficie non sia superiore alla superficie del tetto su cui sono realizzati.

Questi impianti possono essere realizzati con sviluppo di opere di connessione esterna.

Sono esclusi dalla possibilità di realizzazione di questi impianti tutti gli edifici rientranti nella zona territoriale omogenea di tipo “A” degli strumenti urbanistici vigenti (DM n. 1444 del 1968) e i Beni sottoposti a tutela ai sensi della parte II del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.



SERVIZIO V “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

CONTRASTO CON LE NTA DEL PPTR

Ai sensi dell'art. 43, comma 5 "Indirizzi per rle componenti idrologiche" si indica che "Nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico come definite all'art. 42, punto 4), fatte salve le specifiche disposizioni previste dalle norme di settore, tutti gli interventi di trasformazione, compresi quelli finalizzati ad incrementare la sicurezza idrogeologica e quelli non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del Codice, devono essere realizzati nel rispetto dell'assetto paesaggistico, non compromettendo gli elementi storico-culturali e di naturalità esistenti, garantendo la permeabilità dei suoli;

*Ai sensi dell'art. 46 comma 2 lett. a4) "Prescrizioni per "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche", si considerano **non ammissibili** "la realizzazione di recinzioni che riducano l'accessibilità del corso d'acqua e la possibilità di spostamento della fauna, nonché trasformazioni del suolo che comportino l'aumento della superficie impermeabile" e lett. a8) "la realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile". Al riguardo si rimanda a quanto sopra richiamato sulla non ammissibilità di impianti fotovoltaici ricadenti sulle aree interessate dall'attraversamento di fiumi, torrenti e corsi d'acqua.*

*Ai sensi dell'art. 66 comma 2 lett a6) "Misure di salvaguardia e di utilizzazione per "Prati e pascoli naturali" e "Formazioni arbustive in evoluzione naturale", si considerano **non ammissibili** "la realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile";*

*Ai sensi dell'art. 81 comma 2 lett. a4) "Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le testimonianze della stratificazione insediativa", si considerano **non ammissibili** "la realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella Parte II dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee Guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile". Al riguardo si rimanda a quanto sopra richiamato sulla non ammissibilità di impianti fotovoltaici ricadenti sulle aree interessate dalle testimonianze della stratificazione insediativa.*

*Parimenti l'art. 82 comma 2 lett a4) "Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'area di rispetto delle componenti culturali insediative", considera **non ammissibili** "la realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella Parte II dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee Guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile."*

Ai sensi dell'art. 88 comma 2 lett. a4) "Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'area di rispetto delle componenti culturali insediative, si considerano ammissibili la "realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per quanto previsto alla parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile".

IMPATTI CUMULATIVI

La Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia 6 giugno 2014 n.162 "D.G.R. n. 2122 del 23/102012 - Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale - Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio", stabilisce che per il fotovoltaico "la valutazione degli impatti visivi cumulativi presuppone l'individuazione di una zona di visibilità teorica definita come l'area in cui il nuovo impianto può essere teoricamente visto e dunque l'area all'interno della quale le analisi andranno ulteriormente specificate".

La superficie dell'area vasta per la valutazione dell'impatto cumulativo tra impianti fotovoltaici è determinata da un cerchio di raggio pari a 6 volte il raggio del cerchio avente superficie pari a quella dell'impianto in esame, con esclusione delle aree non idonee.

All'interno della zona di visibilità teorica, definita come area buffer di circa 3 km intorno all'area, sono presenti impianti eolici e nello specifico n.39 aerogeneratori autorizzati e realizzati, alcuni dei quali ricadono all'interno del parco eolico e n. 52 aerogeneratori autorizzati e non realizzati, inoltre sono presenti n.2 impianti fotovoltaici autorizzati e realizzati.

IMPATTO SUL PATRIMONIO IDENTITARIO



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06.6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Nell'area che circonda l'impianto per un raggio di 3 km sono presenti i seguenti beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici:

Componenti idrologiche:

- UCP- Aree soggette a vincolo idrogeologico
- BP - Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150m): Canale Biasifiocco e Montecorvo, Marana Montecorvo, Casale Biasifiocco, dista circa 150 m dall'impianto, Canale Ponticello, Santo Spirito e San Leonardo;

Componenti botanico-vegetazionali:

- UCP - Prati e pascoli naturali; UCP – formazioni arbustive in evoluzione naturale

Componenti culturali e insediative:

- BP - Zone di interesse archeologico: Località Agro di Orta Nova con D.M. 12/10/2006, D.M. 04/07/2005, D.M. 13/09/1954;

- UCP - Città Consolidata: Ortona

- UCP - Testimonianze della Stratificazione Insediativa: - aree a rischio archeologico (n. 17 aree individuate);

- UCP - Testimonianze della Stratificazione Insediativa: - segnalazioni architettoniche e segnalazioni Archeologiche: Masseria Ferranti dista circa 400m dal campo fotovoltaico, Masseria Posta di San Marco, Masseria Campese, Masseria Pagliarone, Posta di Santo Spirito, Masseria Ruggero, Masseria Montecorvo, Masseria della Mendola, Posta di Valle Scodella;

- UCP - Testimonianze della Stratificazione Insediativa: - aree appartenenti alla rete dei tratturi: Regio Tratturello Foggia Ortona Lavello, dista circa 400m dal parco fotovoltaico, Tratturello Mortellito – Ferrante, dista circa 200m dal parco fotovoltaico; Braccio Lagnano – Candela;

- UCP – Testimonianze della Stratificazione Insediativa: - aree a rischio archeologico: Villaggio Masseria Ferranti, Villaggio Pagliarone; Villaggio Masseria San Marco; Villaggio Santo Spirito; Villaggio San Marchitto; Villaggio Tarolla; Fattoria Sedia d'Orlando; Villaggio Valle Scodella; Fattoria Casino Paglialonga; Fattoria Masseria Antonucci; Villaggio La Quaglietta; Villaggio Masseria Torchiarelli; Villaggio Maseria Frezza; Villaggio Rio Morto; Villaggio Pagliarone; Voillaggio Lagnano da Piede;

- UCP - Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (100m - 30m)

Componenti dei valori percettivi

- UCP - Strade a valenza paesaggistica: SP85 FG; SP 81FG; SP87 FG che attraversa il parco fotovoltaico;

Nell'ambito delle azioni coerenti con il quadro strategico del PPTR assume particolare rilevanza l'attuazione dell'obiettivo 8: Valorizzare la fruizione lenta dei paesaggi, cui la rete tratturale può contribuire significativamente.

Infatti, tra i progetti indicati dal PPTR per il conseguimento dell'obiettivo, compaiono:

- misure di salvaguardia di strade o sistemi di strade (circuiti fruitivi), dai quali si gode di visuali panoramiche, o che costituiscono la modalità di accesso visivo a paesaggi di pregio e ai beni paesaggistici;
- progetti di vie verdi e percorsi ciclabili che costituiscano le dorsali di una rete integrata della mobilità dolce in relazione alla fruibilità dei paesaggi, valorizzando i percorsi ciclopedonali regionali esistenti e di progetto; i sentieri, la viabilità minore e dei tratturi esistenti;
- progettare la riqualificazione e il riuso di una rete tratturale regionale;

La presenza contemporanea di percorsi tratturali, singoli beni storico-architettonici, areali oggetto di tutela, e impianti esistenti connotati da significativa densità non consentono di stabilire la assenza di interferenze dal cumulo generato dagli impianti presenti nella unità di analisi con le regole di riproducibilità delle invarianti rappresentate e come enunciate nelle schede d'ambito del PPTR come sopra sinteticamente riportate.

Per quanto sopra rappresentato, la valutazione complessiva delle criticità rispetto ai valori culturali e paesaggistici ha evidenziato che l'impianto proposto, per materiali, strutture e componenti anche complementari alla sua funzionalità, comporterebbe la compromissione dei caratteri rurali e naturalistici di un ambito paesaggistico di pregio. Il paesaggio agrario fa da cornice ad elementi architettonici quali masserie, poste e villaggi imponendosi quale elemento necessario alla definizione della relazione funzionale, storica, visiva e culturale tra tali elementi architettonici e il paesaggio circostante.



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

A

L'inserimento di un nuovo impianto fotovoltaico comprometterebbe tali caratteri, intervenendo direttamente sull'ulteriore frammentazione delle trame e dei mosaici nonché, più in generale, sulla conservazione della matrice rurale che caratterizza tale ambito.

*Per quanto attiene gli **aspetti archeologici**, la Scrivente, facendo seguito all'analisi della carta di rischio archeologico trasmessa dalla Società proponente, rileva perplessità sull'intervento in oggetto che presenta un rilevabile impatto sui beni archeologici dell'area, per le motivazioni qui di seguito indicate.*

Si precisa che tutte delle aree interessate dalle opere in progetto (campo fotovoltaico, cavidotto e infrastrutture connesse) non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, né sono interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi degli artt. 10, 13-14 e 45 del citato D.Lgs. 42/2004. Fanno eccezione il Trattarello n. 37 "Foggia-Ordona-Lavello", vincolato con DM 22/12/1983, che presenta una interferenza trasversale diretta con il cavidotto di connessione verso la SE, il Trattarello n. 51 "Cerigola-Ponte di Bovino" e il Trattarello n. 39 "Carapelle-Stornarella", anch'essi vincolati con DM 22/12/1983, caratterizzati entrambi da attraversamenti trasversali del cavidotto di connessione verso la SE.

Giova qui rammentare che la valenza storico-culturale-archeologica della rete armentizia nazionale e internazionale, sopra citata, è stata nuovamente e significativamente riconosciuta grazie alla candidatura transnazionale de "La Transumanza" all'UNESCO, presentata nel marzo 2018 da parte dell'Italia, capofila, insieme alla Grecia e all'Austria. Tale candidatura, nel dicembre 2019, ha portato all'iscrizione ufficiale della transumanza, con tutti i percorsi ad essa associati, nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità.

*Si evidenzia al contempo che **l'opera in progetto si inserisce in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica**, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili in particolare dal Neolitico all'Età romana e tardoromana.*

Per quanto riguarda il campo fotovoltaico, esso è contiguo a due villaggi di età neolitica in loc. San Marchitto, noti in letteratura e censiti nel vigente PPTR quali aree a rischio archeologico (FG_007117 e FG_007119). Il medesimo campo fotovoltaico è direttamente interferente con tracce di viabilità romana note in letteratura da fotointerpretazione.

Il lungo cavidotto di connessione verso la SE presenta in sequenza 4 interferenze trasversali con tracce di viabilità romana note in letteratura da fotointerpretazione, è contiguo al villaggio neolitico in loc. Mass. Durando, noto in letteratura da fotointerpretazione, presenta un'ampia a ripetuta interferenza con la maglia centuriale posta ad O-NO di Herdonia, con almeno 13 interferenze riconoscibili da fotointerpretazione con limites centuriali. Il medesimo cavidotto presenta una estesa e diretta interferenza con il villaggio neolitico in loc. Grassano, noto in letteratura e censito nel vigente PPTR quale area a rischio archeologico (FG_004014) ed è contiguo ad altri due villaggi il loc. Grassano e loc. Visciola, entrambi noti in letteratura e censiti nel vigente PPTR quali aree a rischio archeologico (FG_004019 e FG_004020).

*Per quanto sopra considerato ed esposto, **la costruzione del parco FV in oggetto, risulta pregiudizievole alla conservazione del palinsesto archeologico**, dal momento che la realizzazione delle diverse tipologie di opere lo altererebbe significativamente sia pur conservato in subsidenza.*

*A conclusione della suddetta istruttoria, esaminati gli elaborati progettuali definitivi, il SIA e tutta l'ulteriore documentazione prodotta dalla Società TS Energy 5 S.r.l. nel corso del procedimento, per tutte le motivazioni espresse, **questa Soprintendenza, esprime parere negativo** alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società TS Energy 5 S.r.l. per la realizzazione di un "Impianto integrato agri-voltaico" costituito da impianto agricolo superintensivo e impianto fotovoltaico di potenza nominale 81 MWp collegato alla RTN in AT.*

CONSIDERATO che la **Commissione Tecnica PNRR-PNIEC** ha comunicato alla società TS Energy 5 S.r.l., con nota prot. 1999 del 28/03/2022, acquisita agli atti della Scrivente con prot. 11981 del 29/03/2022, un elenco di integrazioni necessarie per procedere con le attività istruttorie di competenza;



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

CONSIDERATO che la società **TS Energy 5 S.r.l.**, con nota acquisita agli atti della Scrivente con prot. 14383 del 14/04/2022, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;

CONSIDERATO che il **Ministero della Transizione Ecologica (MITE)** – DG per le Valutazioni Ambientali, Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS con nota prot. 64904 del 24/05/2022, acquisita agli atti della Scrivente con prot. 19764 del 25.05.2022, ha comunicato la pubblicazione delle integrazioni e l'avvio della nuova consultazione del pubblico ai sensi dell'art. 24 comma 5 D.Lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che la **Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio (DG ABAP) Servizio V**, con nota prot. 21034 del 03/06/2022, nel comunicare la trasmissione di ulteriore documentazione per il progetto in esame, ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia (SABAP FOGGIA), che non aveva rilevato la necessità di acquisire integrazioni documentali ed aveva già espresso il proprio parere endoprocedimentale con nota prot. 9454 del 10/03/2022, di esaminare per completezza di istruttoria le integrazioni pubblicate sulla piattaforma web del MiTE e di inviare le proprie osservazioni ai fini di un eventuale aggiornamento del parere già reso;

CONSIDERATO che la **Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio (DG ABAP) Servizio V**, sempre con nota prot. 21034 del 03/06/2022, nel comunicare la trasmissione di ulteriore documentazione per il progetto in esame, ha chiesto ai Servizi II e III di questa Direzione Generale di trasmettere i propri pareri endoprocedimentali;

CONSIDERATO che il **Servizio II** di questa Direzione Generale, con nota prot. 23674 del 22/06/2022 ha formulato il proprio contributo istruttorio di competenza che si riporta integralmente:

In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota di codesto Servizio V prot. n. 6478 del 21.02.2022, esaminata la documentazione pubblicata sul sito Internet del MiTE e considerato quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia con il proprio parere endoprocedimentale prot. n. 2649 del 10.03.2022, acquisito agli atti di questa Direzione Generale con prot. 9454 di pari data, preso atto che la medesima Soprintendenza non ha riscontrato la nota di codesto Servizio V prot. n. 21034 del 03.06.2022, per quanto di competenza, si comunica quanto segue.

Nel richiamato parere endoprocedimentale, per quanto concerne la tutela archeologica, la suddetta Soprintendenza ha valutato un impatto di rilievo dell'opera in progetto sui beni archeologici. Le aree interessate dalle lavorazioni non risultano sottoposte a provvedimenti di tutela ad eccezione di quelli relativi ai Tratturelli n. 37, 39 e 51 – viene giustamente sottolineato come la valenza culturale di simili tracciati sia stata ulteriormente ribadita dall'inserimento della transumanza e dei suoi percorsi nella Lista UNESCO del Patrimonio Culturale Immateriale nel 2019 –, tuttavia il progetto in esame andrebbe ad inserirsi in un comparto territoriale che si distingue per la presenza di numerosi insediamenti antichi databili dal Neolitico all'epoca romana e tardoantica. Vengono rilevate contiguità con quattro villaggi neolitici noti e censiti come aree a rischio archeologico nel vigente PTPR (FG_007117, FG_007119, FG_004019, FG_004020) e interferenze con i menzionati Tratturelli, con tracce di viabilità romana note in letteratura da fotointerpretazione, con limites centuriali riconoscibili da fotointerpretazione e con un villaggio neolitico anch'esso noto e censito come area a rischio archeologico nel PTPR (FG_004014). La realizzazione dell'opera in progetto viene pertanto considerata pregiudizievole per la conservazione del palinsesto archeologico, che ne risulterebbe significativamente alterato.

*Ciò considerato, per quanto di competenza, **questo Servizio concorda con la Soprintendenza territorialmente competente nell'esprimere parere negativo alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale sull'opera in progetto, per tutte le ragioni e le considerazioni esposte dalla stessa Soprintendenza nel parere endoprocedimentale citato in premessa e sopra sintetizzate.***

ESAMINATO il progetto presentato dalla società proponente, così come descritto nel sopra riportato parere endoprocedimentale della Soprintendenza competente, la documentazione pubblicata e le integrazioni pervenute;



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

*

CONSIDERATA l'analisi del quadro vincolistico e del patrimonio culturale effettuata dalla Soprintendenza competente;

CONSIDERATO che lo scenario strategico del PPTR Puglia, assumendo i valori patrimoniali del paesaggio pugliese e traducendoli in obiettivi di trasformazione per contrastarne le tendenze di degrado e costruire le precondizioni di forme di sviluppo locale socioeconomico auto sostenibile, per questi obiettivi definisce le linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile, con cui si favorisce la concentrazione degli impianti eolici e fotovoltaici e delle centrali a biomassa nelle aree produttive pianificate, disincentivando la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali.

CONSIDERATO l'art. 91, comma 1, delle NTA del PPTR sancisce che *“Con riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 co. 1 lett. b2, oggetto dell'accertamento è anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito”*.


RILEVATO che l'impianto agro-voltaico in valutazione, per le dimensioni e l'articolazione territoriale (superficie complessiva pari a 1,15 kmq) è chiaramente identificabile come intervento di rilevante trasformazione dei luoghi.

CONSIDERATO che, al netto degli aspetti agronomici e produttivi, l'installazione di impianti cosiddetti agrifotovoltaici in aree agricole, benché caratterizzati da modalità di distribuzione sul suolo che consentono l'esercizio di alcune produzioni agrarie, costruisce uno scenario di grande trasformazione della texture agricola con forti processi di artificializzazione del suolo, e con impatti visivi che non differiscono da quelli prodotti da un tradizionale impianto fotovoltaico, in particolar modo in contesti di pianura in cui le visuali prevalenti sono quasi esclusivamente a raso.

CONSIDERATO che le verifiche specifiche relative agli impatti cumulativi, ed in particolare quelle previste per la Regione Puglia dalla Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n.162 del 6 giugno 2014 che stabilisce i criteri metodologici per l'analisi degli impatti cumulativi per impianti FER, devono essere effettuate considerando gli impianti agrifotovoltaici alla stessa stregua di quelli fotovoltaici in senso stretto.

CONSIDERATO infatti che nel caso specifico i pannelli raggiungono nel *range* di inclinazioni di esercizio un'altezza considerevole, compresa tra 4,75 e 3,5m, comunque superiore a quella di un impianto olivicolo intensivo, che viene controllato con la potatura definita *Topping* (cimatura della parte superiore della pianta), per consentire la raccolta meccanizzata con le macchine denominate “scavallatrici” e che queste ultime permettono la raccolta meccanizzata per altezze che non superano i 2.70, come viene rappresentato anche nelle sezioni di progetto tratte dalla tavola *2748_4499_ON_PD_T28_Rev0, Integrazione-impianto-fotovoltaico-olivicolo*, in cui si rappresenta una macchina scavallatrice di altezza 2,40m.

CONSIDERATO quindi che in tutte le visuali a raso (ad altezza d'occhio) risulteranno visibili esclusivamente le parti sommitali dei pannelli per una fascia preponderante, che coprirà totalmente i filari relativi al progettato impianto olivicolo superintensivo.



Sezioni tratte dalla tavola 2748_4499_ON_PD_T28_Rev0_Integrazione-impianto-fotovoltaico-olivicolo

CONSIDERATO che nel caso in esame la verifica degli impatti cumulativi secondo i criteri stabiliti per la Regione Puglia dalla Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n.162 del 6 giugno 2014, secondo il criterio B – Eolico con Fotovoltaico del Titolo V – Impatti cumulativi su suolo e sottosuolo, individua un impatto cumulativo tra il progetto di agrifotovoltaico in esame ed impianti eolici esistenti (cfr. SIA, elab. 2748_4499_ON_SIA_R01_Rev0_SIA, pag. 117).

VISTO quanto sostenuto alla pagina successiva del SIA: “come si evince dalla Figura 2.60 l'impianto si inserisce in un'area occupata da aerogeneratori. Si precisa tuttavia che, vista la progettazione di apposite opere di mitigazione (filare alberato attorno alla recinzione e inserimento di filari di ulivi tra le fila di pannelli) per l'impianto oggetto di studio, lo stesso non vada ad intaccare l'attuale percezione dell'area di interesse.”

RILEVATO viceversa che nel caso in esame **nessuna mitigazione, sul piano dell'impatto visivo cumulativo, sul patrimonio culturale e identitario e sul suolo, può essere attribuita al carattere agrivoltaico**, ragion per cui le verifiche specifiche relative agli impatti cumulativi, ed in particolare quelle previste dalla citata Determinazione Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia che stabilisce i criteri metodologici per l'analisi degli impatti cumulativi per impianti FER, devono essere effettuate **considerando gli impianti agrifotovoltaici alla stessa stregua di quelli fotovoltaici in senso stretto.**

CONSIDERATO che nel caso in esame la verifica del criterio B – Eolico con Fotovoltaico del Titolo V – Impatti cumulativi su suolo e sottosuolo, individua un impatto cumulativo tra il progetto di agrifotovoltaico in esame ed impianti eolici esistenti (cfr. SIA, elab. 2748_4499_ON_SIA_R01_Rev0_SIA_, pag. 117).




Figura 2.60 a pag. 117 del SIA, con l'individuazione degli impianti eolici presenti nell'area del dominio.



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

CONSIDERATA non trascurabile, per una coerente e realistica verifica degli impatti cumulativi potenziali, l'analisi degli altri progetti per i quali è in corso il procedimento di VIA speciale PNRR-PNIEC, uno dei quali, e in particolare il progetto identificato con **ID 7522**, per il quale la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha già espresso parere favorevole nella seduta del 16 giugno 2022, risulta collocato in una area adiacente a quella occupata dall'impianto in esame, alla distanza di soli 300 metri.




Immagine con gli impianti in corso di valutazione con procedimento di via speciale PNRR-PNIEC

CONSIDERATO inoltre, sebbene le opere in progetto non interferiscano direttamente con aree sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica o per le quali sono in itinere procedimenti di dichiarazione di interesse archeologico, sono rilevate contiguità con quattro villaggi neolitici noti e censiti come aree a rischio archeologico nel vigente PTPR (FG_007117, FG_007119, FG_004019, FG_004020) e interferenze con i Tratturelli n. 37, 39 e 51, con tracce di viabilità romana note in letteratura da fotointerpretazione, con *limites* centuriali riconoscibili da fotointerpretazione e con un villaggio neolitico anch'esso noto e censito come area a rischio archeologico nel PTPR (FG_004014).

VISTO il parere negativo espresso da questa Direzione generale con nota prot. 23320 del 20/06/2022 sulla pronuncia di compatibilità ambientale del progetto di cui all'ID-7522, previsto a 300 metri dall'impianto in valutazione.

CONSIDERATO che ai fini della valutazione degli impatti cumulativi, per quanto non ancora oggetto di una nuova disciplina che consideri la tipologia dell'agrovoltaico, all'interno della zona di visibilità teorica, definita come area buffer di circa 3 km intorno all'area, sono presenti impianti eolici e nello specifico **n.39**

aerogeneratori realizzati, alcuni dei quali ricadono anche all'interno del parco eolico e n. 52 aerogeneratori autorizzati e non ancora realizzati; inoltre sono presenti n.2 impianti fotovoltaici realizzati.

CONSIDERATO che la realizzazione dell'impianto agrovoltaico in esame, inoltre, andrebbe a contrastare con il mantenimento degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale indicati dal PPTR e con gli elementi contenuti negli indirizzi e direttive di tutela indicati nella normativa d'uso della Sezione B2 delle Schede d'ambito di riferimento, ovvero con lo Scenario strategico del PPTR stesso, come di seguito evidenziato:

AMBITO DEL TAVOLIERE Elaborato 5.3. P.P.T.R.

SEZIONE B.2.3.1 SINTESI DELLE INVARIANTI STRUTTURALI DELLA FIGURA TERRITORIALE (LE MARANE DI ASCOLI SATRIANO)

Invarianti Strutturali (sistemi e componenti che strutturano la figura territoriale)	Stato di conservazione e criticità (fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale)	Regole di riproducibilità delle invarianti strutturali
<p><i>Il sistema dei principali lineamenti morfologici dell'Alto Tavoliere, costituito da una successione di rilievi collinari dai profili arrotondati che si alternano a vallate ampie e poco profonde modellate dai torrenti che discendono i Monti Dauni. Questi elementi, insieme ai rilievi dell'Appennino ad ovest, rappresentano i principali riferimenti visivi della figura e i luoghi privilegiati da cui è possibile percepire il paesaggio del Tavoliere.</i></p>	<p>- Alterazione e compromissione dei profili morfologici delle scarpate con trasformazioni territoriali quali: cave e impianti tecnologici, in particolare FER;</p>	<p><i>Dalla salvaguardia dell'integrità dei profili morfologici che rappresentano riferimenti visuali significativi nell'attraversamento dell'ambito e dei territori contermini;</i></p>
<p><i>Il sistema agro-ambientale dell'Alto Tavoliere, caratterizzato dalla prevalenza della monocoltura del seminativo, intervallata in corrispondenza dei centri principali dai mosaici agrari periurbani. Le trame, prevalentemente rade, contribuiscono a marcare l'uniformità del paesaggio rurale che si presenta come una vasta distesa ondulata di grano dai forti caratteri di apertura e orizzontalità. Con il progressivo aumento della quota si assiste alla rarefazione del seminativo che progressivamente si alterna alle colture arboree tradizionali (vigneto, oliveto, mandorleto).</i></p>	<p><i>- I suoli rurali sono progressivamente erosi dall'espansione dell'insediamento di natura residenziale e produttiva.</i></p> <p><u>- localizzazioni in campo aperto di impianti fotovoltaici e pale eoliche che contraddicono la natura agricola e il carattere di apertura e orizzontalità del Tavoliere.</u></p>	<p><i><u>Dalla salvaguardia del carattere distintivo di apertura e orizzontalità delle serre cerealicole dell'Alto Tavoliere; evitando la realizzazione di elementi verticali contraddittori ed impedendo ulteriore consumo di suolo (attorno al capoluogo, ma anche attorno alle borgate della riforma e ai nuclei più densi dell'insediamento rurale), anche attraverso una giusta localizzazione e proporzione di impianti di produzione energetica fotovoltaica ed eolica.</u></i></p>

CONSIDERATO che la realizzazione dell'impianto agrovoltaico in esame, inoltre, andrebbe a contrastare con il mantenimento degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale indicati dal PPTR e con gli elementi contenuti negli indirizzi e direttive di tutela indicati nella normativa d'uso della Sezione C2 delle Schede d'ambito di riferimento, ovvero con lo Scenario strategico del PPTR stesso, come di seguito evidenziato:

SCENARIO STRATEGICO

SEZ.C2 GLI OBIETTIVI DI QUALITÀ PAESAGGISTICA E TERRITORIALE

Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale d'Ambito	Normativa d'uso	
	Indirizzi	Direttive



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

A

	<i>Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale devono tendere a:</i>	<i>Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:</i>
A3 - Struttura e componenti antropiche e storico-culturali 3.3 componenti visivo percettive		
<i>3. Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata.</i>	<i>- salvaguardare e valorizzare le componenti delle figure territoriali dell'ambito descritte nella sezione B.2 della scheda, in coerenza con le relative Regole di riproducibilità (sezione B.2.3.1);</i>	<i>- <u>impediscono le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali; individuano gli elementi detrattori che alterano o interferiscono con le componenti descritte nella sezione B.2 della scheda, compromettendo l'integrità e la coerenza delle relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche, e ne mitigano gli impatti;</u></i>

RILEVATO inoltre che il comparto territoriale nel quale il progetto è inserito **presenta un alto indice di significatività archeologica**, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili in particolare dal Neolitico all'Età romana, rintracciando, sulla base della disamina delle presenze note da rinvenimenti, ricognizioni sul campo e foto-interpretazione, numerose interferenze dirette o contiguità delle opere di progetto con la viabilità antica, come descritte in particolare nel parere endoprocedimentale della Soprintendenza competente, confermato dal Servizio II di questa Direzione;

CONSIDERATO che l'Atto di indirizzo del Ministro della cultura sopra citato individua gli indirizzi programmatici e le linee strategiche dell'attività del Ministero della cultura (MiC) nell'anno 2022, con proiezione triennale 2022 -2024, ed è destinato a tutti gli uffici del MIC i quali, tramite la pianificazione strategico-operativa, debbono tradurre in azioni concrete gli obiettivi da perseguire nei rispettivi ambiti di competenza.

CONSIDERATO che in tale Atto di indirizzo più volte si fa riferimento alla "tutela del paesaggio" ed alla "la tutela e la valorizzazione degli elementi caratteristici del paesaggio rurale, anche al fine dell'attuazione delle corrispondenti misure del PNRR;"

RITENUTO utile a tal proposito richiamare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il quale, nell'individuare nell'ambito della Misura M1.C3 – Turismo e cultura", prevede tra gli investimenti del secondo ambito "2. La Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale", l'investimento 2.2 Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale;

CONSIDERATO che Il "Rapporto statistico 2018 – Energie da fonti rinnovabili in Italia" elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 Dlgs n. 28/2011 pubblicato a Dicembre 2019 fa emergere che, nella distribuzione nazionale della produzione della potenza installata di impianti F.E.R., la provincia di Foggia figura al secondo posto (4,0 % della produzione nazionale) e la Regione Puglia è prima nel Sud Italia;

CONSIDERATO che dal successivo Rapporto Statistico – Energia da fonti rinnovabili in Italia – Anno 2020, elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 D.lgs n. 28/2011, pubblicato a marzo 2022, la Puglia si conferma la regione italiana caratterizzata dalla maggiore produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici (3.839 GWh, pari al 15,4% del totale nazionale);

CONSIDERATO inoltre che dal medesimo Rapporto Statistico la Puglia risulta essere la regione italiana caratterizzata dal maggior numero di impianti eolici (con 1.176 impianti su 5.660 sull'intero territorio nazionale) e di potenza installata (pari a 2.643,1 MW, con un ulteriore incremento di circa 120 MW rispetto al dato registrato nel 2018, corrispondente a 2.523,3 MW), raggiungendo il 24,2% della potenza installata su tutto il territorio nazionale;

CONSIDERATO anche che dal Rapporto Statistico– Energia da fonti rinnovabili in Italia – Anno 2018, la provincia di Foggia risulta essere quella con la maggiore concentrazione di potenza eolica installata su tutto il territorio nazionale con il 20,1% della potenza eolica installata, seguita da Potenza (9,8%), Avellino (6,9%) e Catanzaro (5,9%);

CONSIDERATO che inoltre dei 125 impianti eolici attualmente in valutazione di impatto ambientale statale sul territorio nazionale, 56 impianti, pari al 44,8% del totale, sono localizzati in Puglia e 31 impianti, pari al 24,8% del totale, sono concentrati nella sola provincia di Foggia;

CONSIDERATO quindi che, la lettura di tali dati restituisce un quadro in cui la Regione Puglia, e segnatamente la provincia di Foggia, ha contribuito ed è chiamata a contribuire già in maniera cospicua e sovrabbondante agli obiettivi di produzione indicati dall'approvato Piano Energetico Nazionale;

A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente ed il contributo istruttorio del Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali, il SIA, le osservazioni pubblicate e le integrazioni pervenute, questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio esprime

parere tecnico istruttorio negativo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla **Società TS Energy 5 S.r.l.** per il **progetto Realizzazione di un "impianto integrato agri-voltaico", costituito da impianto olivicolo superintensivo e impianto fotovoltaico di potenza nominale 81 MWp e opere di connessione alla RTN in AT nei comuni di Ortona e Orta Nova (FG).**

Si fa presente che, qualora il parere negativo espresso fosse oggetto di superamento a seguito di successive determinazioni, l'elevato rischio per la tutela del patrimonio archeologico sopra rappresentato richiede in ogni caso la sottoposizione del progetto alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e al DPCM 14.2.2022.

Il Responsabile del Procedimento
U.O.T.T. n. 7 - Arch. Francesco Eleuteri
(tel. 06/6723.4831 – francesco.eleuteri@cultura.gov.it)

Il Dirigente del Servizio V
Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA

IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Federica GALLONI



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it